

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA TEDESCHI

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato disciplina il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzato a garantire il decoro, del parco di Villa tedeschi, sede dell'Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Viterbo ubicata in Viterbo viale Trieste 127.

ART.2

DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata di **anni 1 (uno)** con decorrenza dal **01/07/2018 al 30/06/19**. Non è in ogni caso ammesso il tacito rinnovo.

ART.3

IMPORTO GARA

L'importo a base di gara, per il periodo di cui al precedente articolo, è di € **9.200,00 (novemiladuecento/00)**, oltre IVA .

Verranno escluse dalla presente procedura eventuali offerte superiori al prezzo indicato.

ART.4

PERIODO DI PROVA

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di **3 (tre) mesi** a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà in facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza ulteriori motivazioni e formalità, fatto salvo l'onere di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

La ditta appaltatrice rimane comunque obbligata a proseguire il servizio, qualora lo richieda l'Amministrazione, per il periodo minimo equivalente a tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

L'Amministrazione, nell'eventualità di cui ai commi precedenti, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria qualora l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Ente camerale.

ART. 5

VARIAZIONI

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le prestazioni previste dal presente capitolato, dandone preventiva comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

- estendere/diminuire il servizio variando la cadenza delle prestazioni o aumentando il quantitativo di piante e materiali previsti nel presente capitolato;
- qualsiasi altro evento o situazione connessa al servizio ad oggetto del presente capitolato.

Tali eventuali variazioni non costituiscono, per l'appaltatore, motivo di risoluzione anticipata del contratto.

Per effetto delle sopra citate modifiche, il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente variato.

Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

ART. 6

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello definito in sede di offerta.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate bimestrali posticipate, dietro rilascio di fatture emesse ai sensi del D.P.R. 633/72. Le eventuali contestazioni sulla qualità o quantità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità del servizio prestato e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. La fattura dovrà inoltre riportare il codice Smart CIG indicato in calce al presente capitolato.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

ART. 7 PERSONALE

Il personale che opererà dovrà avere sufficiente autonomia decisionale ed operativa e dovrà possedere almeno i seguenti requisiti di inquadramento professionale:

• operaio comune.

Per tutta la durata del contratto, inoltre, dovrà essere prevista la presenza di una figura professionale avente le seguenti caratteristiche/disponibilità:

- dipendente o titolare della Ditta titolare del contratto;
- unico interlocutore per il coordinamento delle attività oggetto della presente procedura;
- responsabile del buon funzionamento del contratto;
- recapito dalle ore 8 alle 18 dei giorni lavorativi mediante telefono cellulare;
- completa autonomia gestionale tecnico/economica.

Oltre a quanto riportato sarà anche compito del "Responsabile del Servizio" la tenuta di un "Giornale delle operazioni di manutenzione" sul quale dovranno essere riportati, per i giorni di intervento, i nominativi del personale operante e le operazioni effettuate. Tale documento dovrà essere sempre a disposizione del Referente dell'Amministrazione il quale potrà, a sua volta, riportare delle osservazioni/indicazioni.

L'appaltatore **entro 15 giorni solari dalla firma del contratto**, deve far pervenire alla stazione appaltante un elenco del personale che intende utilizzare per lo svolgimento dell'appalto. Lo stesso dovrà comunicare per via scritta, **entro 2 giorni solari**, eventuali variazioni/modifiche del proprio organico impegnato nel presente appalto. E' fatto divieto di accedere ai siti e impianti della stazione appaltante a qualunque persona che non rientri nei nominativi autorizzati come sopra detto dalla stazione appaltante.

ART. 8 TIPOLOGIA PRESTAZIONI

Nel seguito si riassumono le principali operazioni e/o attività che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire:

1. Tappeti erbosi

- rigenerazione, una volta l'anno, mediante scarificazione;
- risemina con semi di graminacee ed eventuale ricarica con torba e terriccio vegetale
- taglio regolare e con cadenza almeno quindicinale nel periodo da aprile a ottobre di ciascun anno

2. Siepi

Le siepi sono state valutate in circa 100 ml la siepe di bosso e 250 ml la siepe di lauroceraso. Gli interventi da effettuare sono i seguenti:

- 2 interventi di tagli annui e zappettatura;
- 2 o 3 interventi anticrittogamici;
- concimazione
- Controllo, in periodo autunnale, dei soggetti per procedere eventualmente alla loro sostituzione stimate in numero massimo di 10-15/anno per essenza;

3. Alberi d' alto fusto (circa 90 piante di alto fusto di essenze varie):

Gli interventi da effettuare sono i seguenti:

- un intervento annuo di potatura su tigli, platani ed acacie;
- un intervento di sistemazione della chioma e ripulitura a carico di lecci, pini e cipressi;
- almeno un controllo annuo antiparassitario, o secondo necessità, sugli alberi come sotto specificati utilizzando prodotti e modalità consentite.

4. Due interventi annui di taglio e pulitura delle essenze arboree, arbustive ed erbacee che insistono sulla scarpata adiacente a Via del Crocefisso e muro insistente su Viale Trieste;

5. Fornitura di n. **150** piantine fioriture **estive** e n. **150** fioriture **invernali**. Le stesse saranno scelte e messe a dimora secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.
6. Pulizia e rastrellatura di foglie ed altro materiale dell'intera superficie del parco da effettuare ogni 15 giorni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'intervento di pulizia dei viali, anche prima della scadenza dei 15 giorni nel caso cui siano previste riunioni o manifestazioni importanti.
7. Allontanamento delle erbe infestanti che periodicamente emergono dalle superfici asfaltate utilizzando prodotti e modalità consentite (almeno 1 intervento annuo).
8. Messa a disposizione dell'Ente di n. 20 ore lavorative annue da utilizzare per ogni altro tipo di lavoro a di intervento che si rendesse necessario.
10. N. 1 noleggi di piante ornamentali da interno ed esterno in occasione di manifestazioni.
11. Eliminazione manuale dei muschi mediante raschiatura su balastra in pietra.
12. Taglio erba zona parcheggio inerbito per n.4 volte l'anno.

Si precisa che l'indicazione delle piante, arbusti ed alberi presenti, è puramente indicativa in quanto l'offerta di gara dovrà basarsi sulla conoscenza del sito. A tal fine, i partecipanti, devono prendere visione dei luoghi oggetto del servizio, pena l'esclusione dalla gara medesima. Un addetto dell'Azienda Speciale rilascerà ricevuta dell'avvenuto sopralluogo. Per l'effettuazione dello stesso si può contattare la sig.ra Luciana Brugiotti 0761/326491 oppure all'indirizzo e-mail amministrazione@cefass.org.

ART. 9

TERMINI DI INTERVENTO

L'appaltatore si impegna:

- ad effettuare i suddetti lavori nel rispetto della tempistica indicata all'art. precedente;
- ad avvisare l'Azienda Speciale CEFAS circa i giorni in cui effettuerà i suddetti lavori;
- ad effettuare su richiesta dell'Amministrazione, entro il giorno precedente una eventuale manifestazione, i lavori di pulizia dei viali e taglio dei tappeti erbosi;

Gli interventi dovranno essere svolti durante il normale orario di apertura dell'Azienda Speciale CE.F.A.S. o in altri giorni previa autorizzazione del Direttore o suo delegato dell'Azienda speciale stessa.

ART. 10

MATERIALE DI RISULTA

Rientra tra gli obblighi dell'appaltatore il trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata dei rifiuti speciali (erbe, fiori, piante, ecc., che per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilati a rifiuti urbani).

Per quest'ultimi il trasporto e il successivo smaltimento a discarica dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti ed a totale carico dell'appaltatore.

ART. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell'art. 103 del D Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo, pari al 10% dell'importo contrattuale (calcolato senza IVA).

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo il disposto dell'art. 103 del medesimo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

La garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.

Il concorrente in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. Per quanto non indicato, si rinvia al succitato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

L'operatore economico aggiudicatario s'impegna a effettuare l'appalto in oggetto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.

ART. 12 PENALI

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Dlgs. 50/2016 "le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

ART. 13

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data di sottoscrizione del presente atto, alla categoria e nella località, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione alle imprese delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20 dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta sarà rimborsata quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - assicurativi ed antinfortunistici. Nella esecuzione delle prestazioni, l'impresa dovrà adottare tutte le cautele che valgono a prevenire la possibilità di procurare danni e infortuni, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione che di terzi.

ART. 14

SICUREZZA SUL LAVORO – OSSERVANZA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

L'Ente collaborerà con l'Impresa, ai sensi dell'art. 26 – 1° comma – lettera b) del D. Lgs 81/2008, nella predisposizione di un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.) riepilogativo delle misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze che sarà allegato al contratto da sottoscrivere con l'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio.

L'Impresa ha l'obbligo e la responsabilità di attenersi e fare osservare al proprio personale, le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di antinfortunistica di igiene sul lavoro e di quanto possa comunque interessare la sicurezza degli addetti nonché di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio.

L'impresa si impegna a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008.

L'impresa si obbliga, prima della sottoscrizione del contratto, a presentare il piano operativo di sicurezza.(P.O.S.)

ART. 15

OBBLIGHI PER INFORTUNI E DANNI – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione, che di terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio di manutenzione, qualunque ne sia la natura o la causa.

A tal fine, prima dell'inizio della decorrenza del contratto dovrà depositare presso l'Amministrazione una copia di polizza di assicurazione, che prevede la copertura dei rischi relativi alla R.C. per danni a persone e/o cose, con massimale unico non inferiore a €. 516.456,90.

ART. 16

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio;
- mancato reintegro della cauzione;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto;

Clausole risolutive espresse - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 17

DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 18

CONTROVERSIE - CONCILIAZIONE

Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione della prestazione che al termine del contratto, saranno risolte mediante conciliazione secondo il Regolamento dello

sportello di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo. In caso di mancata conciliazione, è competente il foro di Viterbo.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 20

NORME FINALI

Il CEFAS, qualora l'appalto risulti, a suo insindacabile giudizio, troppo oneroso, si riserva la facoltà di non procedere ad affidare il servizio, senza che le imprese concorrenti possano vantare diritti o risarcimenti di ogni sorta.

Per accettazione
La Concorrente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del capitolato speciale d'appalto: art. 4 (Periodo di prova); art. 5

(Variazioni); art. 6 (Corrispettivo dell'appalto); art. 12 (Penali); art. 17 (Divieto di sub appalto); art. 18 (Controversie - Conciliazione), art. 19 (Spese contrattuali), art. 20 (Norme finali).

Per accettazione

La concorrente

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, il CEFAS, dichiara che i dati personali oggetto del presente contratto, vengono trattati esclusivamente nell'adempimento di obblighi contrattuali. Titolare del trattamento è il CEFAS.

Concedo il consenso

Non concedo il consenso
